CAMERA DEI DEPUTATI N. 3005-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE **LOSPINOSO SEVERINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

nella seduta del 23 gennaio 1971

—

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: « Modifica dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale »

Presentata alla Presidenza il 19 febbraio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge, che viene al nostro esame per la conversione in legge con gli emendamenti e le integrazioni approvati in sede referente dalla Commissione giustizia, è stato emanato per la necessità e l'urgenza di adeguare il primo comma dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale alla pronuncia della Corte costituzionale, la quale con la sentenza n. 190 del 10 dicembre 1970 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione, limitatamente alla parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio.

È stato così risolto un importante, delicato e dibattuto problema che fa parte della più ampia tematica riguardante il diritto di difesa e la sua estensione. La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità degli articoli 303 e 304-*bis* del codice di procedura penale, il primo dei quali prevede la facoltà del pubblico ministero di assistere, fra l'altro, anche all'interrogatorio dell'imputato, facoltà che invece era negata ai difensori delle parti dalla disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 304-*bis*, ha fatto un'attenta, accurata, approfondita disamina della posizione e del ruolo che hanno e debbono avere nel processo penale il pubblico ministero, l'imputato ed il suo difensore per decidere « se l'esclusione del contraddittorio nel momento dell'assunzione dell'in-

terrogatorio dell'imputato » si risolva in una illegittima menomazione di quel diritto di difesa che la Costituzione (articolo 24, secondo comma) garantisce, come inviolabile, in ogni stato e grado del procedimento.

Per rispondere al quesito essa ha innanzitutto rilevato che il pubblico ministero, pur non potendo essere considerato, in via di principio, come parte in senso stretto (in quanto magistrato appartenente all'ordine giudiziario, come tale è collocato in una posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, non è portatore di interessi particolari ed agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale, all'osservanza della legge, perseguendo fini di giustizia), tuttavia è portatore di un interesse che nella dialettica del processo è contrapposto all'interesse che fa capo all'imputato.

Si rileva talvolta che nel processo i due poli del contraddittorio si incentrano nel pubblico ministero da una parte e nell'imputato e nel suo difensore dall'altra. Per le suddette considerazioni la Corte è pervenuta alla conclusione che il pubblico ministero è da considerarsi parte nella dialettica nel processo e di fronte al giudice, come parte è l'imputato, tanto è vero che il codice processuale così le qualifica (Libro I, titolo III « delle parti »). Nel contempo, ha, però, pensato che tale assunto non comporta la conseguenza che « i poteri processuali del pubblico ministero debbano essere sempre ed in ogni caso pari a quelli dell'imputato e del suo difensore » precisando che la posizione istituzionale della funzione che a lui è assegnata ed esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia possono anche giustificare una diversità di trattamento, sempre che detta disparità possa trovare una ragionevole motivazione, che non può darsi in riferimento all'interrogatorio dell'imputato. Questo interrogatorio è un mezzo di difesa oltre che un mezzo di prova e, come tale, costituisce l'atto più importante del processo nei confronti del quale i contrapposti protagonisti del processo, che sono appunto il pubblico ministero e l'imputato, debbono essere collocati in una situazione di parità. E questa può in concreto attuarsi se si statuisce un'effettiva garanzia di contraddittorio e se si dà all'imputato l'assistenza tecnico-professionale, in modo che lo stesso in occasione di un atto di tanto significato non sia esposto all'osservazione di rilievi, alle contestazioni del pubblico ministero senza essere assistito dal difensore che per la sua preparazione tecnico-professionale più di lui è in grado di avvertire la necessità di opportuni chiarimenti a difesa.

Per le ragioni che sono state innanzi illustrate e sommariamente esposte, la Corte costituzionale ha ritenuto che la disparità di trattamento fra pubblico ministero e difesa dell'imputato in ordine all'interrogatorio di quest'ultimo non è costituzionalmente giudistificabile, pervenendo in conseguenza alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di farsi assistere dal difensore in occasione dell'interrogatorio.

Con tempestività il Governo in data 23 gennaio 1971 ha emesso il decreto-legge n. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno, decreto nel quale, come sopra detto, si è statuito che anche i difensori delle parti hanno il diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato, oltre che agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari ed alle ricognizioni, come era già statuito.

La Commissione giustizia, nell'esaminare in sede referente il disegno di legge di conversione, lo ha modificato, approvando alcuni emendamenti, come segue.

1) I primi due alinea dell'articolo 1 del decreto-legge sono stati sostituiti per una migliore articolazione formale delle disposizioni in essi contenuti.

2) È stato aggiunto un secondo articolo, col quale si è voluto sostituire l'articolo 225 del codice di procedura penale, che era già stato sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932: con la nuova formulazione, innanzitutto, nel primo comma si è fatto esplicito richiamo all'osservanza anche nel corso delle indagini di polizia giudiziaria delle norme dell'istruzione formale, comprese quelle previste nell'articolo 304-*bis*, raggiungendosi così l'obiettivo di garantire in pieno il diritto di difesa dell'imputato anche durante il corso delle indagini di polizia giudiziaria; in secondo luogo si sopprime il quarto comma dell'articolo, assorbito dai richiami fatti alle norme sull'istruzione formale ed a quelle comprese nell'articolo 304-*bis*.

3) È stato infine aggiunto al disegno di legge un articolo 3 per sostituire l'articolo 317 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 17 della legge 18 giugno 1955, n. 517. Pertanto, nella nuova formulazione dell'articolo 317 non figurano più, alla fine del secondo comma, le parole « anche senza l'intervento dei difensori e delle parti pri-

vate, salva al pubblico ministero e ai consulenti tecnici la facoltà di intervenire a norma dell'articolo 321 ». Così si è fatto per mantenersi nella logica della sentenza della Corte costituzionale e del decreto-legge da convertire in legge, a garanzia e salvaguardia del diritto di difesa.

Così detto e precisato concludo, onorevoli colleghi, esortandovi ad approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, con le aggiunte e modificazioni innanzi indicate.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: « Modifica dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale ».

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: « Modifica dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: « Modifica dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale », e modifica degli articoli 225 e 317 del codice di procedura penale.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: « Modifica dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale », *con la seguente modificazione:*

I primi due alinea dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

« 304-*bis* (*Atti a cui possono assistere i difensori*). I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.

Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta ».

ART. 2.

L'articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, è sostituito dal seguente:

(*Sommarie informazioni*).

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi,

a sommarie informazioni testimoniali, nonché a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-*bis*, senza deferire il giuramento e salvo che la legge disponga altrimenti.

All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e ciò dopo la traduzione in carcere prevista dall'articolo 238. Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipa il fermato o l'arrestato.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-*ter*, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.

Al deposito degli atti stessi, nonché dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-*quater*, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

ART. 3.

L'articolo 317 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 17 della legge 18 giugno 1955, n. 517, è sostituito dal seguente:

(*Poteri direttivi del giudice nella perizia*).

« Il giudice dirige la perizia e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. Se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice senza che ciò importi la sospensione delle operazioni. In ogni caso il giudice provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente.

Date le disposizioni necessarie perché le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perché siano assi-

curate la sincerità e la segretezza delle operazioni, il giudice può disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato.

Quando lo riconosce necessario, il giudice può disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e può autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici.

Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312 il giudice può provvedere secondo le disposizioni dall'articolo stesso ».